

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che dell'adozione della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

COMUNICAZIONE AL PREFETTO
(Art. 135 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che dell'adozione della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, è stata data comunicazione al Prefetto, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 135 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 55 .-

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO-LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to Geom. Sergio Barbieri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

OGGETTO : REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE DA STIPULARE CON E.S.CO. BERICA SRL.

L'anno **duemiladieci** addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
f.to (**Ivo Zuecco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (**Dott.ssa Roberta Di Como**)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. **363.-** di Reg. Pubbl.

Addì **16/07/2010**
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (**Dott.ssa Roberta Di Como**)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li **16/07/2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
dott.ssa Manuela Biasiolo

Presenti Assenti

	*
*	
*	
*	
	*

- JOE FORMAGGIO

- IVO ZUECCO

- RICCARDO TRISSINO

- FIORELLA CURIELE

- FRANCESCA RIGATO

Partecipa alla seduta la Dott.ssa **ROBERTA DI COMO** Segretario Comunale.

Il Sig. **IVO ZUECCO** nella sua qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questa Amministrazione con delibera di Consiglio n. 34 del 26/09/2008, esecutiva, ed unitamente ad altre Amministrazioni locali della provincia di Vicenza, ha costituito una società a responsabilità limitata per la promozione del risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia denominata "E.S.Co. Berica S.r.l." (d'ora in poi *La Società*);
- che la Società ha per oggetto la realizzazione di interventi nel settore dell'efficienza energetica, volti alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e alla conservazione del patrimonio ambientale per ottenere il contenimento della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti senza oneri di investimento per i soci della Società;
- che con la stessa delibera consiliare di costituzione la Società è stata incaricata di studiare soluzioni e realizzare progetti al fine di soddisfare i fabbisogni energetici del Comune, contribuendo alla riduzione complessiva della domanda energetica e delle emissioni climalteranti in atmosfera;
- che la Società ha quindi provveduto, per il raggiungimento degli scopi suddetti, al rilievo e all'identificazione dei migliori progetti realizzabili;
- che il Comune ha dato la disponibilità a fornire i dati e le informazioni necessarie, nonché a svolgere i dovuti sopralluoghi;
- che è stata quindi, effettuata una dettagliata analisi, di cui si è dato conto in una apposita relazione, la quale ha individuato gli immobili comunali e le tipologie di impianto più idonei per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica;
- che è stato elaborato un progetto e uno studio di valutazione preliminare di fattibilità di tali impianti da realizzarsi sugli immobili comunali che sono stati reputati idonei;
- che per realizzare tali impianti, la Società dovrà espletare procedimenti di pubblica evidenza;
- che gli impianti consentiranno di monitorare e tracciare costantemente i risultati ottenuti in termini economici ed ambientali, risultati che saranno resi noti e pubblici alla collettività con i mezzi che saranno ritenuti idonei, anche in tempo reale;
- che per la copertura del fabbisogno finanziario la Società dovrà stipulare contratti di finanziamento con Istituti bancari nonché, eventualmente, presentare domande di contributi pubblici;
- che è pertanto condizione necessaria per l'ottenimento del finanziamento bancario, anteriormente all'indizione dei procedimenti di pubblica evidenza, che la Società acquisisca adeguato titolo giuridico sulle parti e sulle superfici degli immobili individuati, destinati ad ospitare gli impianti;
- che a fronte della messa in esercizio di tali impianti, il Comune quale soggetto responsabile dell'impianto avrà diritto a percepire la tariffa incentivante prevista dal

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, ordinariamente denominato come Conto Energia, oltre a beneficiare dell'energia prodotta, ad esempio mediante il meccanismo dello *scambio sul posto*;

- che il Comune godrà di ogni beneficio derivante dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti;
- che a fronte di tali benefici, per consentire il recupero degli investimenti nonché la restituzione dei finanziamenti bancari e di ogni onere connesso, il Comune riconoscerà alla Società un importo pari all'incentivo relativo al Conto Energia annualmente percepito;
- che al termine del periodo di vita utile degli impianti, pari almeno alla durata del conto energia, la Società provvederà alla rimozione e allo smaltimento degli impianti stessi;
- che la Società garantirà al Comune ogni assistenza e supporto necessari di qualsivoglia natura per la realizzazione e gestione dell'impianto, sgravandolo di ogni incombenza;
- che a tali fini, per regolare correttamente ogni rapporto tra Comune e Società è stato predisposto apposito contratto riguardante la regolamentazione di tutte le fasi dalla disponibilità degli immobili alla realizzazione degli impianti, alla ripartizione di costi e spese secondo lo schema allegato ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto allegato da stipulare con E.S.C.O. Berica relativamente alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto fotovoltaico da realizzare presso l'immobile di proprietà comunale sito in Albettono Capoluogo P.zza Umberto I° n. 76, attuale sede dell'Istituto/ Scuola Secondaria I°, Palestra;
2. di autorizzare il responsabile del Servizio alla sottoscrizione del contratto in oggetto;
2. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del citato T.U. 267/2000.

Allegato alla delibera di G.C. n. 55.- del 14/07/2010

Oggi, _____, tra le Parti

E.s.co. Berica Srl, con sede in _____, d'ora in poi *E.s.co. Berica*

e

Comune di _____, d'ora in poi *il Comune*

premesse che

E.s.co. Berica è società a intero capitale pubblico, partecipata dai comuni di _____, che ha per oggetto sociale di _____,

il Comune di _____ è parte della compagine sociale di E.s.co. Berica,

E.s.co. Berica, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ data____, in data _____ ha indetto una gara ____ n. _____ pubblicata ____ per la realizzazione su immobili di proprietà dei comuni soci degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasporto nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (cosiddetto "Conto Energia"; d'ora in avanti, il Decreto) e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, al fine di generare, almeno in parte, l'energia consumata in ragione d'anno dai comuni interessati.

si conviene e stipula quanto segue

1. DEFINIZIONI

1.1. Contratto: il presente documento

1.2. Decreto: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 cosiddetto "Conto Energia"

1.3. Impianto (anche al plurale): impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica secondo le disposizioni del Decreto

1.4. GSE: Gestore dei Servizi Elettrici – G.S.E. S.p.A.

1.5. Immobile (anche al plurale): l'Immobile di proprietà comunale sito in Albettone Capoluogo P.zza Umberto I° 76, attuale sede dell'istituto/scuola Secondaria di I°, Palestra ;

1.5. Gestione ha il significato di progettazione, costruzione, allacciamento alla rete elettrica e manutenzione degli impianti fotovoltaici _____

1.6. Durata dell'esercizio s'intende il termine di vent'anni a decorrere dalla comunicazione di emissione del certificato di ammissione del Conto Energia da parte del GSE.

2. OGGETTO.

2.1.1. Il Comune concede a E.S.Co. Berica il diritto di superficie sulla copertura dell'immobile comunale _____ sito in via _____ al fine della realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà o comunque nella disponibilità a titolo di godimento di E.s.co. Berica.

E' altresì costituito a favore del suddetto impianto fotovoltaico una servitù a carico dell'immobile comunale al fine della posa dei cavi, della cabina elettrica, dei contatori e di ogni altra derivazione e impianto necessari per la raccolta e trasformazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, da valersi per tutta la durata del diritto di superficie anzidetto.

2.1.2. Tale diritto di superficie è concesso dal momento della sottoscrizione del presente Contratto per la Durata dell'esercizio ed il tempo occorrente per lo smantellamento degli impianti.

2.1.3. Alla scadenza della concessione del diritto di superficie, tale diritto si estinguerà e gli impianti diverranno di proprietà del comune.

2.2. E.s.co. Berica si impegna alla Gestione dell'impianto fotovoltaico ed alla cura di tutti gli adempimenti connessi per tutta la durata del presente contratto.

2.3. Tutti i costi di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti gli impianti fotovoltaici da installare saranno a cura di E.s.co. Berica, senza alcun onere finanziario a carico del Comune.

2.4. E.s.co. Berica provvederà all'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo tramite affidamento della Gestione a soggetti terzi, per tramite del bando citato in premessa e tramite ogni altro strumento previsto dalla legge idoneo a garantire l'adempimento del presente contratto, compreso l'utilizzo di risorse proprie.

2.5. E.s.co. Berica manterrà tuttavia piena responsabilità nei confronti del Comune per qualsivoglia inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto che non sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

2.6. A seguito dell'installazione dell'impianto, E.s.co. Berica assume l'impegno di concedere in locazione al Comune l'impianto stesso, una volta che questo sia pronto per entrare in esercizio.

2.7. E.s.co. Berica assume altresì gli obblighi di:

- realizzare l'impianto, tramite l'affidamento sopra indicato, avendo cura a che sia rispettata la normativa applicabile, garantendo la rispondenza degli stessi alle prescrizioni del Decreto, al fine dell'ammissione al Conto Energia e utilizzando materiali e componenti nuovi di elevata qualità e rispondenti alle più moderne tecnologie;
- predisporre tutta la documentazione e tutte le pratiche necessarie al fine dell'ammissione dell'impianto al Conto Energia, che saranno sottoscritte dal Comune;

- curare a proprie spese, per tutta la durata del presente Contratto, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti;
- occuparsi, per conto del Comune, qualora non vi siano le condizioni di autoconsumo, della vendita dell'energia prodotta al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (il GSE) o - in alternativa e laddove risulti maggiormente conveniente - sul libero mercato dell'energia Elettrica.

Il Comune, per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, beneficerà del 100% dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

3. CORRISPETTIVO.

3.1. A fronte della locazione degli Impianti e della prestazione dei Servizi Energetici, il Comune riconosce ad E.s.co. Berica un importo, comprensivo di Iva, pari al cento per cento (100%) delle somme percepite dal Comune in forza dell'ammissione degli Impianti al Conto Energia (GSE).

3.2. Il Comune si impegna a sottoscrivere un atto di cessione del credito a favore di E.s.co. Berica nelle forme, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti GSE.

4. OBBLIGHI ULTERIORI DI E.S.CO. BERICA.

4.1. E.s.co. Berica dovrà trasmettere al Comune, con cadenza regolare, una relazione dettagliata sulle prestazioni degli Impianti e l'andamento dei Servizi Energetici. L'anzidetta relazione dovrà dare evidenza del rispetto dei livelli di prestazione.

4.2. Tutti i costi riferibili alla prestazione (dalla preparazione delle pratiche per l'ammissione alle tariffe incentivanti e per l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, fino alla realizzazione, manutenzione e monitoraggio degli impianti fotovoltaici) saranno a carico di E.s.co. Berica. Il Comune manterrà la proprietà dell'energia prodotta dagli impianti.

5. OBBLIGHI ULTERIORI DEL COMUNE.

5.1. Il Comune, in qualità di Ente proprietario e gestore dell'immobile sede dell'impianto fotovoltaico, si impegna nei confronti di E.s.co. Berica, a consentirle l'accesso ai dati eventualmente già disponibili e necessari per la redazione degli elaborati progettuali e per l'adempimento di ogni altra obbligazione dedotta in contratto.

5.2. Il Comune si impegna altresì a collaborare agli adempimenti utili o necessari per la messa in esercizio e la gestione degli impianti ed in particolare a sottoscrivere le convenzioni con il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE, con i gestori locali di rete e con ogni altro soggetto coinvolto, nei termini e nei modi sanciti, al fine di ottenere la tariffa incentivante concessa per l'energia prodotta dagli impianti.

5.3. Il Comune - provvedendo altresì alla diligente custodia dell'impianto per tutta la durata del presente contratto - si impegna inoltre a non attuare interventi che possano ridurre la produttività dell'impianto.

6. CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

6.1. Alla data di cessazione del contratto, compresi i casi in cui tale cessazione dipenda dalla risoluzione anticipata dal contratto stesso, per quanto riguarda i beni oggetto di proprietà superficiaria, il comune acquisirà a titolo originario, per accessione, la proprietà dei beni realizzati da E.s.co. Berica. Le trascrizioni ed iscrizioni eventualmente necessarie saranno a cura ed a spese del Comune.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

7.1. In caso di inadempimento di una delle Parti agli obblighi previsti dal presente contratto, l'altra Parte ha diritto di invocare la risoluzione del contratto.

7.2. Prima di procedere alla risoluzione, la Parte diligente contesta motivatamente all'altra Parte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine pari a ____ giorni. La Parte inadempiente può presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

7.3. Qualora la Parte intimata non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, la Parte diligente può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, inviando una comunicazione scritta con raccomandata A/R alla Parte inadempiente.

7.4. La risoluzione avrà effetto al ____ giorno dal ricevimento della comunicazione da parte del contraente inadempiente.

7.5. In caso di risoluzione per volontà del Comune o causa ad esso imputabile, E.s.co. Berica quantificherà al Comune l'ammontare delle proprie esposizioni economiche nei confronti degli Istituti di credito o comunque verso terzi relative agli Impianti sugli Immobili affinché il Comune stesso se ne faccia carico impegnandosi formalmente a saldare ed estinguere tali somme dovute.

8. SMALTIMENTO.

8.1. Al termine della durata del presente contratto E.s.co. Berica provvederà alla rimozione e allo smaltimento degli impianti, salvo che il Comune intenda continuare ad usufruire dell'energia da essi prodotta.

8.2. In tale ultimo caso, E.s.co. Berica garantirà la manutenzione ordinaria dell'impianto e lo smaltimento dello stesso a fine vita.

9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

9.1. Nessuna delle parti sarà responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni previste dal presente contratto per causa di Forza Maggiore. Le obbligazioni e i diritti della Parte colpita da Forza Maggiore saranno estesi di giorno in giorno per il periodo di tempo pari al periodo di ritardo scusabile.

Ai fini del presente contratto, per Forza Maggiore s'intende inondazione, terremoti, fulmini, atti di terrorismo, guerra, ribellione, rivolta, sabotaggio o

sciopero ufficiale o eventi e circostanze fuori dal ragionevole controllo della Parte colpita. Ogni evento di Forza Maggiore sarà comunicato, a pena di decadenza, dalla Parte colpita all'altra entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi.

10. CONTROVERSIE.

10.1. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla cognizione del Tribunale ordinario, presso il foro esclusivo di Vicenza.

11. RINVIO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

11.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

12. SPESE DI CONTRATTO.

12.1. Tutte le eventuali spese del presente contratto sono a carico di E.s.co. Berica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stato oggetto di ampia negoziazione in tutte le loro disposizioni. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del Codice Civile.